

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di **Sorrentino Giorgia** (C.F. SRRGRG82L44G273Q), nata il 4 luglio 1982, a Palermo (PA) e ivi residente in via Sampolo, n. 220, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax n. 0917722955; pec: simona.fell@pec.it) giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- di **Katiuscia Anna Giannuzzi**, candidata collocata alla posizione n. 1672 della graduatoria finale del concorso;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati formulata;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria di merito del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia*», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata in una posizione diversa da

quella legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito errato e/o fuorviante nel proprio questionario;

- della graduatoria dei candidati vincitori del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia*», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell'odierna parte ricorrente;

- della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia*», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell'odierna parte ricorrente;

-dell'Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16.03.2026, recante «*Assunzione dei vincitori assegnatari di sede*», nella parte in cui l'odierna ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione;

-dell'Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 09.04.2026, recante «*Assunzione 2.600 unità nell'Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede*», ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente;

-dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 18 febbraio u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente, a causa della presenza di un quesito errato e/o fuorviante nel proprio questionario;

-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso;

-degli elenchi dei vincitori del concorso *de quo* nella parte in cui la p.a. ha ommesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;

-del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a **25,25 punti**, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;

-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, con particolare riferimento al **quesito n. 23**;

-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al **quesito n. 23** del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

-del bando di concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

-dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori.

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato in data 30.07.2025, è stato indetto il “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia*”.

L'Amministrazione intimata ha previsto la ripartizione dei posti nei seguenti profili:

Area Funzionari:

- **Codice 01: n. 370 unità di funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)** da destinare ai seguenti distretti:

DISTRETTO	POSTI A BANDO
ANCONA	18
BOLOGNA	28
BRESCIA	22
CAGLIARI	3
CALTANISSETTA	6
CAMPOBASSO	5
CATANIA	14
CATANZARO	14
FIRENZE	32
GENOVA	9
L'AQUILA	11
MESSINA	11
MILANO	32
NAPOLI	9
PALERMO	13
PERUGIA	12
POTENZA	15
REGGIO CALABRIA	8
ROMA	25
SALERNO	5
SASSARI	5
TARANTO	1
TORINO	24
TRIESTE	16
VENEZIA	32
TOTALE	370

Area Assistenti:

- **Codice 02: n. 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria da destinare ai seguenti distretti:**

DISTRETTO	POSTI A BANDO
ANCONA	55
BARI	55
BOLOGNA	160
BRESCIA	110
CALTANISSETTA	5
CAMPOBASSO	10
CATANIA	57
CATANZARO	33
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	40
DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO	7
FIRENZE	170
GENOVA	140
L'AQUILA	5
LECCE	10
MESSINA	15
MILANO	410
MINISTERO GIUSTIZIA	24
NAPOLI	240
PALERMO	60
PERUGIA	40
POTENZA	28
PROCURA GENERALE C/O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	1
REGGIO CALABRIA	30
ROMA	290
SALERNO	25
TARANTO	15
TORINO	290
TRIESTE	95
VENEZIA	180
TOTALE	2.600

Al fine di selezionare i candidati più meritevoli, il bando ha previsto l'espletamento delle seguenti fasi selettive:

- i)* prova scritta, distinta per codici di concorso;
- ii)* valutazione dei titoli.

Con specifico riferimento alla prova selettiva scritta, il bando di concorso, all'art. 6, ha previsto che "1. La prova scritta, distinta per i codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando consisterà in un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti e si articolerà nelle seguenti materie:

a) n. 25 quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie: (Codice 01) Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP): - ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, integrato dai contratti collettivi nazionali del lavoro, dal contratto integrativo del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010 e dalle norme del decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; - diritto civile con specifico riferimento alle obbligazioni e ai diritti reali; - diritto penale con specifico riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione (Libro II, Titolo II), capo I; ai delitti contro l'amministrazione della giustizia (Libro II, Titolo III), capi I e II; ai delitti contro la fede pubblica (Libro II, Titolo settimo), capo II e III; - diritto processuale civile e diritto processuale penale con specifico riferimento alla disciplina delle notifiche ed esecuzioni in materia civile e penale; - disciplina dei protesti cambiari e dell'assegno bancario (articoli da 51 a 73 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 per la cambiale e articoli da 45 a 65 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 per l'assegno); - diritto della navigazione con specifico riferimento alla disciplina del pignoramento e del sequestro; - disciplina del sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, versamenti IRPEF e previdenziali per erogazione emolumenti accessori (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33); - rapporto di lavoro nel pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e contratto collettivo nazionale del lavoro); - ordinamento giudiziario; - lingua inglese (livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue); - conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei programmi informatici più diffusi, di quelli in uso all'amministrazione e di software gestionali utilizzati in relazione ai processi lavorativi di competenza.

(Codice 02) Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria: - elementi di diritto costituzionale; - elementi di diritto amministrativo; - elementi di procedura civile; - elementi di procedura penale; - ordinamento giudiziario; - servizi di cancelleria; - testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115); - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56); - rapporto di lavoro nel pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e contratto collettivo nazionale del lavoro); - lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue); - conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei programmi informatici più diffusi, di quelli in uso all'amministrazione e di software gestionali utilizzati in relazione ai processi lavorativi di competenza.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,75 punti; - mancata risposta: 0 punti; - risposta errata: -0,25 punti.

b) n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,75 punti; - mancata risposta: 0 punti; - risposta errata: -0,25 punti.

c) n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio: - risposta più efficace: +0,75 punti; - risposta neutra: +0,375 punti; - risposta meno efficace: 0 punti.

2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)." (cfr. art. 6 del bando).

2. - L'odierna ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha regolarmente trasmesso la relativa domanda di partecipazione, per il profilo di Assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (Codice 02).

Inoltre, nella propria candidatura, la ricorrente ha correttamente flaggato il possesso del titolo di preferenza per maggior numero di figli a carico:

TITOLI DI PREFERENZA ai sensi del DPR 82/2023

- a) insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio
- b) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
- c) orfani dei caduti e figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza

Pagina 2 di 5

in ragione del servizio prestato

e) maggior numero di figli a carico

numero di figli a carico: 2

La ricorrente, dunque, è stata convocata per l'espletamento della prova scritta di cui trattasi, che si è tenuta in data 24 ottobre u.s., h. 12.00.

3. - Con successivo avviso, pubblicato in data 28 ottobre 2025, parte intimata ha proceduto a rendere noti gli esiti della prova sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti: ebbene, l'odierna ricorrente, accedendo alla propria pagina personale, inaspettatamente ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a **25,25 punti**, inferiore a quello legittimamente spettante.

Ciò è dipeso, infatti, dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante nel proprio questionario prova.

Ci si riferisce, in particolare, alla domanda n. 23 (di seguito riportata), la cui somministrazione ha compromesso il punteggio complessivo della prova:

23 Ai sensi dell'art. 283 del codice di procedura civile, il giudice d'appello può sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata? -0,25/0,75

- Si, sempre d'ufficio, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti**
- Si, su istanza di parte, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti
- Si, se richiesto dal pubblico ministero

Ebbene, la predisposizione del citato quesito, all'evidenza discendente da un operato violativo della normativa concorsuale, non può rimanere immune dalla censura.

Pertanto, a causa della presenza di tali quesiti, per la prova scritta parte ricorrente ha ottenuto solo 25,25 punti, a fronte di **26,25 punti** spettanti.

Giova, peraltro, evidenziare come la condotta dell'Amministrazione resistente non costituisca un episodio isolato, avendo la stessa già dato luogo a contenzioso analogo definito con esito favorevole per il ricorrente.

In particolare, con sentenza n. 5149/2026, Codesto Ecc.mo TAR ha accolto un ricorso avente ad oggetto il medesimo quesito, nell'ambito della medesima procedura concorsuale .

4. - Tuttavia, il 18 febbraio 2026, sono state rese note sul sito dell'Amministrazione le graduatorie dei candidati vincitori: a questo punto, la ricorrente, suo malgrado, ha appreso del tutto inaspettatamente di non essere stata inclusa nell'elenco dei vincitori del concorso.

5. - Tutto ciò premesso, dunque, è evidente l'interesse legittimante il presente ricorso: laddove l'odierna parte ricorrente ottenga la rettifica del suo punteggio per la prova sostenuta, sarebbe sicuramente inclusa nella graduatoria finale di merito, tra i candidati vincitori!

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 23 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione di candidati capaci e meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

A tal proposito preme ricordare come la formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 51 della Costituzione, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia la possibilità di riuscire ad individuare in modo certo ed inequivocabile, la risposta migliore per la situazione prospettata.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta resi noti gli esiti della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, la stessa ha sorprendentemente appurato che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito errato.

Il quesito in esame (il n. 23) è così formulato:

23 Ai sensi dell'art. 283 del codice di procedura civile, il giudice d'appello può sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata? -0,25/0,75

- Si, sempre d'ufficio, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti**
- Si, su istanza di parte, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti
- Sì, se richiesto dal pubblico ministero

La Commissione ha considerato corretta l'opzione di cui alla lett. B); l'odierna ricorrente, tuttavia, è stata materialmente impossibilitata a opzionare una risposta corretta.

Ed invero, la risposta ritenuta corretta dalla PA non è congruente con la normativa attualmente in vigore nel nostro ordinamento e, segnatamente, con l'art. 283 c.p.c. richiamato nel testo della traccia.

Nel dettaglio, la norma citata, nella sua attuale formulazione, prevede che: "Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile.

pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.

Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio”.

Con tutta evidenza, dunque, la risposta di cui alla lett. b), ritenuta corretta della PA, è stata formulata sulla base del testo del comma 1 della norma in commento, nella versione però precedente alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 22, lett. a), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), entrato in vigore in data 28.02.2023.

Invero, la formulazione originaria del primo comma dell'art. 283 c.p.c. prevedeva che: “Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.”

E' di palmare evidenza che la risposta ritenuta corretta dalla Commissione si fonda sul testo di una norma ormai modificata e, pertanto, non più vigente al momento dell'espletamento della prova *de qua*.

In altri termini, l'istituto oggetto del quesito non può più essere ricostruito facendo applicazione della norma richiamata, proprio perché il sistema è stato ridisegnato su basi differenti.

Pretendere, in sede concorsuale e con tempi contingentati, che il candidato “intuisca” quale disciplina sostitutiva debba applicarsi, e per di più selezionando tra opzioni preconfezionate, equivale a trasformare la prova in un esercizio artificioso, non misurabile e non paritario.

Da ciò discende il vizio decisivo: nessuna delle risposte proposte può dirsi indiscutibilmente corretta, perché la domanda è costruita su un presupposto normativo abrogato; pertanto, la selezione della risposta indicata dall'Amministrazione come corretta non è espressione di valutazione tecnica, bensì effetto di un travisamento della disciplina applicabile, che rende l'attribuzione del punteggio intrinsecamente illegittima.

Con sentenza n. 5149 del 18 marzo 2026, infatti, Codesto Ecc.mo Tribunale ha già avuto modo di affermare l'illegittimità della domanda oggetto dell'odierna contestazione.

In tale occasione, il TAR ha chiarito che "Il motivo è fondato. La vigente formulazione dell'art. 283 c.p.c., introdotta dalla riforma Cartabia, non prevede più, quale presupposto per la sospensione, la sussistenza di "gravi motivi", bensì la ricorrenza di "un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti".

Ne deriva che il quesito, non contenendo alcuna risposta corretta, deve essere neutralizzato mediante riparametrazione della soglia di idoneità, al fine di verificare se la candidata abbia diritto di accedere alle fasi successive della procedura concorsuale, previo scrutinio del secondo quesito (v. infra, par. 6.3).

6.3. Rideterminando la soglia di idoneità secondo la formula 40:21=39:21, assegnando alle risposte esatte il valore di 0,76923 e il valore di 0,25641 come penalità per le risposte errate, risulta che la ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 21,28 (arrotondato per eccesso a 21,30) e, dunque, deve essere dichiarata idonea.

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca."

Trattandosi di principio pienamente sovrapponibile al caso di specie, non vi è ragione per discostarsi dal suddetto orientamento, con conseguente necessità di accoglimento anche del presente ricorso.

Sotto un ulteriore, concorrente profilo, l'illegittimità appare ancora più evidente se si considera che, nel meccanismo del quiz, il quesito deve essere strutturato per condurre ad un esito univoco: quando invece la domanda è fuorviante (perché riferita a norme abrogate o perché suscettibile di plurime soluzioni), la prova perde la propria "funzione misurativa" e si determina un *vulnus* immediato della *par condicio*.

Del resto, il G.A. ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione di cui trattasi in casi analoghi, appurando l'evidente censurabilità di siffatte domande in quanto violative della normativa concorsuale.

Sul punto, appare opportuno citare l'autorevole orientamento del TAR Palermo, Sez. II, che con sentenza n. 1575 del 12 maggio 2023, proprio con riferimento ad un ricorso avente a oggetto identica questione, in cui è stato censurato un quesito avente a oggetto una norma di legge abrogata, ha chiarito che "Anche in questo caso l'amministrazione ha citato una disposizione di legge non

più operativa (qui, del resto, espressamente abrogata) ma ha chiesto una risposta della disciplina al tempo presente (cfr. il verbo «deve»): circostanza questa, che ha reso del tutto forviante il quesito in una situazione nella quale alla data attuale una disciplina dell'istituto compatibile con il quesito non è neppure agevolmente ricostruibile (men che mai in sede di risposta ai quiz)». (TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, 12 maggio 2023, n. 1575)

Ed ancora, con sentenza n. 17194 del 17 novembre 2023, la Sez. V ha annullato un quesito ritenendone l'illegittimità perché *“a causa della sua non puntuale formulazione, può condurre a più risposte esatte e non già ad un'unica risposta oggettivamente corretta e perché - come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa - lascia spazio anche a una possibile interpretazione soggettiva da parte della Commissione (viste le plurime soluzioni alla domanda), che non deve formulare “... domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo”.*

Il giudice amministrativo, inoltre, ha chiarito che *«affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti»* (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

La fondatezza del presente motivo trova, peraltro, ulteriore conferma in un precedente conforme reso da Codesto Ecc.mo TAR in fattispecie del tutto sovrapponibile.

A confermare quanto esposto, l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che *«ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”»* (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756). La Commissione, invero, *«non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in*

base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).

A ciò si aggiunga, poi, che Codesto Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla procedura concorsuali testé impugnata, censurando l'agere amministrativo con le recentissime pronunce nn. 23585 del 23.12.2025; 23744, 23750 e 23752 del 24.12.2025, con le quali ha accolto le doglianze avanzate dai candidati risultati non idonei alla prova scritta de qua, alla luce della palese erroneità dei quesiti presenti nei relativi questionari; in particolare, il G.A. ha chiarito che "Tanto premesso con riguardo ai confini del sindacato del G.A., deve pure darsi atto che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo" (cfr. sent. cit.).

Tanto dedotto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittimo il punteggio attribuito all'odierna ricorrente e la conseguente esclusione della stessa dal successivo step concorsuale.

In conseguenza di ciò, per ristabilire la parità con gli altri candidati, si rende necessario assegnare alla ricorrente il punteggio pieno per la domanda contestata (pari a 0,75 punti per la risposta corretta).

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

II. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio arbitrario per l'errata formulazione del quesito odiernamente censurato (il n. 23), dando luogo a una oggettiva lesione che le è valsa l'esclusione dalla graduatoria finale del concorso in oggetto.

Vale la pena evidenziare, infatti, che la stessa ha conseguito un punteggio di poco superiore alla soglia di idoneità (25,25 punti) e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio per i quesiti contestati, otterrebbe un punteggio pari a **26,25 punti** (punteggio base di 25,25 punti + 0,75 punti per ogni risposta corretta + 0,25 per la penalità ingiustamente attribuita), e, conseguentemente, si collocherebbe utilmente tra i vincitori del concorso.

L'interesse della ricorrente sussiste perché la rettifica in aumento del punteggio in relazione ai quesiti contestati gli consentirebbe di ottenere un punteggio superiore a quello attuale e **di collocarsi tra i candidati vincitori del concorso!**

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito **n. 23** del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento del punteggio ulteriore, con conseguente attribuzione del punteggio spettante (pari a **26,25 punti**), e la relativa inclusione nell'elenco dei candidati vincitori.

* * *

ISTANZA DI VERIFICAZIONE E/O CONSULENZA TECNICA

La ricorrente ha dimostrato e provato nel corpo dell'atto l'erroneità delle risposte che la p.a. ha ritenuto corrette nell'ambito dei quesiti impugnati.

Cionondimeno, ove Codesto Giudice ritenesse di affidare tale indagine a dei soggetti maggiormente competenti, si chiede che venga disposta consulenza tecnica o verifica giudiziale da svolgersi in tempi compatibili con quelli di svolgimento della selezione.

Ciò in modo da non compromettere la possibilità di tempestiva riammissione della ricorrente al prosieguo dell'*iter* concorsuale.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone alcuni per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti

l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche l'assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse sottoposto a parte ricorrente un quiz scevro da errori, la ricorrente sarebbe stato, di certo, incluso tra i vincitori della graduatoria finale della procedura concorsuale.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. periculum in mora) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione della stessa dalla procedura *de qua*.

Come anticipato, la graduatoria finale è già stata pubblicata e, dunque, a breve la p.a. procederà alla immissione a ruolo dei soggetti risultanti vincitori.

Ciò in effetti è confermato anche dall'Avviso pubblicato in data 09.04.2026 dal Ministero intimato, con cui si è dato formale avvio alla fase di scelta delle sedi dei candidati vincitori.

Peraltro, proprio sul punto, è stato chiarito dal G.A. che la concessione della misura cautelare, nella forma della ammissione con riserva del ricorrente alla procedura di selezione, risulti tale da assicurare la tutela non solo degli interessi del ricorrente, ma anche dell'Amministrazione resistente, che altrimenti potrebbe essere soggetta, nell'eventualità di un successivo accoglimento del ricorso, al risarcimento dei danni occorsi al ricorrente (*ex multis*, TAR Catania, 24 novembre 2023, n. 575).

A ciò si aggiunga, poi, che Codesto Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla procedura concorsuali testé impugnata, censurando l'agere amministrativo con le recentissime pronunce nn. 23585 del 23.12.2025; 23744, 23750 e 23752 del 24.12.2025, con le quali ha accolto le doglianze avanzate dai candidati risultati non idonei alla prova scritta de qua, alla luce della palese erroneità dei quesiti presenti nei relativi questionari; in particolare, il G.A. ha chiarito che "Tanto premesso con riguardo ai confini del sindacato del G.A., deve pure darsi atto che, secondo pacifica

giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo" (cfr. sent. cit.).

Ove non accolta, dunque, la presente istanza cautelare e non consentito a parte ricorrente di vedere rettificato il punteggio conseguito e di essere inclusa tra i candidati vincitori riservisti nella graduatoria finale del concorso, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata, non potendo ricoprire il ruolo ambito.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura di immissione in servizio sarebbe già avvenuta, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

-in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre verificaazione giudiziale o consulenza tecnica ex art. 19 e 66 c.p.a. sui quesiti contestati;

-in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

-in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio ottenuto da parte ricorrente per la prova scritta, con conseguente inclusione nella graduatoria finale del concorso tra i candidati vincitori;

-nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati vincitori;

-nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi al suo illegittimo punteggio ottenuto nella prova scritta.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 14 aprile 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell